



7743/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA

- Presidente -

DIVISIONE

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Ud. 27/01/2017 - CC

Dott. ANTONIO

Rel. Consigliere -

R.G.N. 25121/2015

Dott. MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

non 7743
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25121-2015 proposto da:

DA, elettivamente domiciliata in ROMA, C.O. + C.I.

VIA

)

)

;

- **ricorrente** -

contro

GIAMPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,

)

)

)

;

- **controricorrente** -

nonchè contro

MARCELLO, I

LUIGIA;

- **intimato** -

1208
17

avverso la sentenza n. 1713/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIC .

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente Ida impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza 2 luglio 2015, n. 1713/2015, della Corte d'Appello di Venezia, la quale ha rigettato gli appelli proposti dalla stessa Ida contro le sentenze non definitiva n. 1809/2006 e definitiva n. 526/2011 del Tribunale di Venezia. La Corte di Venezia ha ritenuto che l'area scoperta messa a verde, circostante l'edificio condominiale sito in Comune di Venezia, isola di Palestrina, sestriere , civico 1197/d, andasse soggetta alle regole della comunione ordinaria, e non al regime del condominio, e quindi dovesse essere suddivisa tra Ida e Giampietro , presumendosi uguali le due quote, e non secondo le tabelle millesimali condominiali.

La ricorrente col primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento alla domanda di divisione dello scoperto in ragione delle quote millesimali di proprietà sul fabbricato. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118 e 1362 c.c. con riferimento alla proprietà dello scoperto in ragione alle quote millesimali ed all'esclusione del trasferimento di quota millesimale indivisa con il titolo di proprietà di Giampietro

Resiste con controricorso Giampietro mentre rimangono intimati senza svolgere attività difensive Marcello e Luigia

Ritenuto che il ricorso proposto da Ida potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

E' evidente che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contesto proprietario in termini di condominio edilizio anziché di comunione ordinaria, trattandosi di ricostruzione basata sui medesimi fatti.

Vero è, tuttavia, che la situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, si attua sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto. Secondo le emergenze documentali di giudizio invocate dalla stessa ricorrente, il Condominio di Sestriere n. 1197/d di Venezia, isola di Palestrina, deve intendersi sorto con l'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà di Ida mediante alienazione, per atto del 27 luglio 1973, dell'unità immobiliare al secondo piano a Marcello e Luigia Originatasi a tale data la situazione di condominio edilizio, dallo stesso momento doveva intendersi operante la presunzione legale ex art. 1117 c.c. di comunione "pro indiviso" di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio



stesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 18/12/2014). Va detto che il cortile fa parte delle cose comuni di cui all'art. 1117 c.c., per tale intendendosi qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti, ma anche comprensivo dei vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate degli edifici - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7889 del 09/06/2000).

Tuttavia, dal titolo del 27 luglio 1973 risultava, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente alla venditrice Ida la proprietà dello scoperto. La negazione della condominialità dell'area scoperta risale, quindi, irreversibilmente al momento costitutivo del condominio stesso.

Ne consegue che, nel caso in esame: 1) essendo sorto "ipso iure et facto" il condominio di Sestriere n. 1197/d di Venezia, isola di Palestrina al momento dell'atto del 27 luglio 1973, quando l'originaria unica proprietaria Ida a ebbe ad alienare a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata; 2) ed essendosi la medesima venditrice, in quello stesso momento, riservata la qualità di proprietaria esclusiva dell'area scoperta; 3) Ida ha poi disposto della stessa area scoperta come proprietaria unica di detto bene con la compravendita del 17 marzo 1981, la quale comprendeva nella comproprietà ceduta a Giampietro anche lo scoperto. Non avendo tale atto costitutivo della comproprietà sull'area scoperta determinato la quota spettante a ciascuno dei due

comproprietari sulla cosa comune, opera in questa ipotesi la presunzione di pari entità delle quote dei partecipanti alla comunione, fissata dall'art 1101, comma 1, c.c.

Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del solo controricorrente Giampietro non avendo svolto attività difensive gli altri due intimati Marcello e Luigia .

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio
2017.

Il Presidente
Dott. Felice Manna



Il Funzionario Giudiziario
Cristina ODDO
Odeto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 24 MAR 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cristina ODDO
Odeto